

## RISOLUZIONE N. 3/DPF



Roma, 8 ottobre 2007

**MINISTERO**  
**DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI**  

---

**UFFICIO FEDERALISMO FISCALE**

Prot. 25372/2007/DPF/UFF

**OGGETTO:** Imposta di scopo. Applicazione per acquisizione da parte del Comune X dell'area "Y". Quesito.

Con il quesito di cui all'oggetto, si chiede di conoscere se sia possibile istituire un'imposta di scopo per acquisire un'area destinata prevalentemente a verde, denominata "Y", situata al centro del comune di X, al fine di porre l'area medesima al servizio della città.

Al riguardo, occorre richiamare quanto disposto dai commi 145 e seguenti, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che consentono ai comuni di istituire, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2007, un'imposta di scopo finalizzata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di una o più opere pubbliche tra quelle indicate nel comma 149.

Da quanto appena esposto, consegue che, affinché sia utilizzabile lo strumento dell'imposta di scopo, è necessario provvedere preliminarmente alla sua istituzione mediante apposito regolamento, che deve prevedere anche l'opera pubblica da realizzare, nonché disciplinare i vari aspetti applicativi dell'imposta stessa.

Dall'impianto normativo che caratterizza il tributo in discorso, ed in particolare dalla lettura combinata della lett. a) del comma 146 e del comma 149, si può evincere che il legislatore ha inteso far riferimento esclusivamente ad opere che devono essere realizzate e la cui elencazione non deve considerarsi meramente esemplificativa ma tassativa.

Occorre sottolineare che, nell'elenco contenuto nel comma 149, non è contemplata l'acquisizione di aree da destinare a verde pubblico. Né sembra che l'acquisto dell'area a verde possa essere ricompresa nella fattispecie contemplata nella lett. d) del comma 149, dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, che riguarda le opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini poiché, in tal caso, si tratta di interventi che devono essere effettuati su aree che appartengono già all'ente locale.

Pertanto, nel caso di specie, si ritiene che non sia possibile far ricorso alla leva dell'imposta di scopo. Diversa potrebbe essere l'ipotesi in cui l'acquisizione dell'area rientrasse in un progetto più ampio, finalizzato, ad esempio, alla costruzione di opere quali quelle di edilizia scolastica specificate nella lett. i) del citato comma 149, per la cui realizzazione potrebbe essere prevista l'individuazione di aree destinate a verde. Si tratterebbe, infatti, in tal caso, di interventi che, oltre ad essere espressamente previsti dalla norma, richiedono, in generale, la previa acquisizione delle aree sulle quali devono, poi, essere realizzate le opere finanziate con i proventi dell'imposta in oggetto.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO